

COMUNE DI PIGNONE

PROVINCIA DELLA SPEZIA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Testo unico del testo approvato con C.C. n. 2 del 30.01.1999 coordinato con le modifiche approvate con C.C. 6/2006 e con inserimento delle disposizioni in materia di accertamento con adesione e di applicazione delle sanzioni, per le quali il regolamento ICI rinviava agli specifici regolamenti comunali in materia (C.C. N. 4 del 30.01.1999 e C.C. N. 6 del 30.01.1999)

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente Regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), di cui al D.L.vo 30.12.1992 n.504 e successive modificazioni. ed integrazioni, ivi compresi i riferimenti alle fattispecie espressamente demandate alla potestà di autonomia dell'Ente, ai sensi degli artt. 52 e 59 del D. Lgs. 446/1997.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge vigenti in materia.
3. **Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti. (1)**
4. **Il presente regolamento è ispirato ai principi sanciti nello Statuto del Contribuente (Legge 27 luglio 2000 n. 212), i rapporti tra i contribuenti e l'Ufficio Tributi del Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.(1)**

(1) i commi 3 e 4 sono stati inseriti con C.C. n.6/2006

Art. 2

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta e' il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili o di terreni agricoli, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali alla cui produzione o scambio e' diretta l'attività dell'impresa.

Art. 3

Definizione di fabbricati e aree fabbricabili (1)

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 2 del presente regolamento :
 - a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione e' soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui e' comunemente utilizzato;
 - b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. **Sono considerati non fabbricabili, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'art. 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i terreni coltivati direttamente dai proprietari e familiari conviventi, che conseguono, dall'attività agricola, almeno il 51% del reddito dichiarato ai fini I.R.P.E.F. per l'anno precedente, o che impieghino, nei lavori agricoli, annualmente, almeno numero 100 giornate lavorative. Le predette condizioni dovranno essere attestate da uno dei proprietari-coltivatori diretti con apposita dichiarazione sostitutiva, resa a norma del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, da produrre all'Ufficio Tributi con valenza fino a comunicazione di variazione ed esplicito impegno a comunicare tempestivamente il venir meno delle condizioni medesime; (2)**
 - c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile e condotto da imprenditore agricolo.

(1) la rubrica è stata integrata con C.C. 6/2006

(2) il secondo periodo della lettera b) del comma 1 è stato così sostituito con C.C. 6/2006 (disposizione in vigore dal 01.01.2006)

Art. 4

Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'articolo 2, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo e' il locatario. In caso di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale e' stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.
3. Nel caso di assegnazione di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Enti Pubblici l'imposta e' dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.
4. Prima della suddetta assegnazione gli Istituti o Enti fruiscono dell'esenzione di cui all'art.8 lett.b) del presente regolamento.
5. L'assegnazione di alloggio a favore del socio di società cooperative edilizie fa assumere la veste di soggetto passivo dalla data di assegnazione.
6. Prima della suddetta assegnazione soggetto passivo dell'imposta e' il proprietario dell'area.
7. **Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché sia individuato l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e, nel caso di versamento parziale, siano precisati i nominativi degli altri contitolari (D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera i) (1)**

(1) comma inserito con C.C. 6/2006; trattasi di modifica formale: la disposizione era già contenuta nel precedente testo dell'art. 13

Art. 5

Soggetto attivo

1. L'imposta e' liquidata, accertata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui all'articolo 2 del presente regolamento la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul proprio territorio. L'imposta non si applica agli immobili di cui all'articolo 2 dei quali il Comune e' proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel precedente articolo 4 per i quali avrebbe la soggettività passiva quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
2. In caso di variazione della propria circoscrizione territoriale, anche se dipendente dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo questo Comune se sul suo territorio risultano ubicati gli immobili al primo gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

Art. 6

Base imponibile

1. Base imponibile dell'imposta e' il valore degli immobili di cui all'articolo 2, determinato a norma delle disposizioni seguenti.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e' costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore e' determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno dal Ministero delle Finanze pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministero delle Finanze del 19.04.1994, n.701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita e' stata annotata negli atti catastali. In mancanza di rendita proposta il valore e' determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale e' obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nel precedente comma 3, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore e' determinato con riferimento alla rendita proposta, se è stata esperita la procedura di cui al regolamento adottato con Decreto del Ministro delle Finanze del 19.04.1994 n. 701. In mancanza della rendita come sopra proposta, il valore è determinato sulla base della rendita catastale attribuita ai fabbricati similari già iscritti. **Resta, comunque, l'obbligo posto in capo al contribuente di provvedere tempestivamente all'accatastamento dei propri fabbricati nonché alla richiesta di aggiornamento della rendita in caso di modifiche intervenute. In mancanza, il Comune provvederà ad intimare tale adempimento entro 90 giorni, trascorsi i quali richiederà direttamente l'assegnazione di rendita con oneri a carico del contribuente, nonché con le sanzioni previste dalla vigente normativa. (1)**
5. Per le aree fabbricabili, il valore e' costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

6. In caso di edificazione dell'area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero sino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera.

7. In caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione dello stesso sull'area di risulta, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione ovvero fino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato la base imponibile è data dal solo valore dell'area. (2)

8. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque.

9. Al fine di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso con i propri contribuenti la Giunta Comunale può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando la base imponibile assunta dal soggetto passivo non risulti inferiore a quella determinata secondo i valori fissati dalla Giunta Comunale con il provvedimento su indicato.

10. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento.

11. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo i redditi dominicali sono rivalutati del 25 per cento.

12. Per gli immobili di interesse storico ed artistico sottoposti al vincolo di cui alla Legge n.1089 del 1939 la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n.504 del 30.12.1992.

Qualora detti immobili siano censiti in categorie del gruppo C o D, per i quali la consistenza è espressa in metri quadrati, ai fini dell'applicazione della suindicata norma agevolativa è necessario trasformare la consistenza in vani, utilizzando il concetto di vano catastale medio pari a metri quadrati 18 e dividendo la superficie complessiva netta per il coefficiente predetto.

13. Per gli immobili di categoria D limitatamente ai locali effettivamente ed esclusivamente destinati a prima abitazione del titolare, o legale rappresentante della società titolare della licenza commerciale, e del suo nucleo familiare, si applica l'aliquota e la disciplina prevista per la prima casa a condizione:

-che cola' abbiano la residenza,

-che detti locali non risultino dalla classificazione alberghiera o dalla licenza come destinati alla attività alberghiera.

(1) periodo inserito con C.C. 6/2006 (Legge n°311/2004, art. 1 c. 336

(2) comma modificato con C.C. 6/2006

Art. 7

Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

1. L'aliquota è stabilita annualmente dalla Giunta comunale, con deliberazione da adottare ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione e nei termini prescritti per la relativa approvazione. (1)

(1) comma modificato con C.C. 6/2006

Art. 8

Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, nonché dai Comuni, fatto salvo l'immobile che insiste prevalentemente od esclusivamente nel territorio di altro Comune, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, destinati a compiti esclusivamente istituzionali;

b) gli alloggi a riscatto o con patto di futura vendita di proprietà dell'Istituto Autonomo Case Popolari e similari fino ad eventuale assegnazione;

c) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

d) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5/bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

e) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio di culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze, compresa la canonica;

f) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;

g) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dell'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

h) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;

i) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984. **Trovandosi il Comune di Pignone in territorio totalmente montano, in base alla delimitazione di cui all'art. 15 della L. 27.12.1977 n. 984, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta.(1)**

l) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività

assistenziali, attività previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222. **Detta esenzione si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dall'ente non commerciale utilizzatore.**(1)

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

(1) le lettere i) e l) sono state modificate con C.C. 6/2006

Art. 9

Fabbricati fatiscenti (1)

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera h)

1. Si considera degrado fisico che dà diritto alla riduzione di imposta del 50% prevista dall'art. 8 del D.Lgs 30.12.1992 n. 504, quello non superabile da interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Tale situazione si può verificare qualora l'immobile soggetto all'ICI presenti:

- o gravi lesioni statiche nelle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) o delle scale o del tetto, con pericolo di crollo dell'edificio o di parte di esso
- o gravi carenze igienico sanitarie, sempre che per l'eliminazione di tali carenze, comunque rilevabili, non sia sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria, così come definito nella vigente normativa in materia urbanistico edilizia bensì si rendano necessari interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia,

2. Lo stato di degrado di cui al comma precedente può essere accertato:

a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, chiesta dal contribuente, con spese a suo carico. La richiesta dovrà essere redatta su modulo predisposto dall'Ufficio, corredata di ricevuta di pagamento del costo della perizia, secondo gli importi fissati dalla Giunta comunale e presentata almeno 45 giorni prima della scadenza stabilita per il pagamento dell'ICI. La riduzione, sempre che l'accertamento tecnico abbia esito positivo, decorre dalla data di presentazione della richiesta.

b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. 445/2000 o con produzione di perizia asseverata da parte di tecnico abilitato. La produzione della dichiarazione sostitutiva o della perizia asseverata dovrà avvenire, perentoriamente, entro il termine per il versamento ICI. La riduzione ha decorrenza dalla data in cui viene presentata all'Ufficio Tributi la dichiarazione sostitutiva resa dal contribuente o la perizia asseverata. Il Comune si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.

(1) articolo sostituito con C.C. n. 6/2006 (Disposizione in vigore dal 01.01.2006). Coloro che già usufruivano della riduzione in base alle disposizioni previgenti, per continuare a fruirne, sempre che sussistano le condizioni di cui al comma 1, devono presentare, entro e non oltre il 30 dicembre 2006, la richiesta di cui alla lettera a) del comma 2 o la documentazione di cui alla lettera b) del medesimo comma 2.

Art. 10

Pertinenze delle abitazioni principali (1)

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera d)

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia d'Imposta Comunale sugli Immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza: il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale. Il limite numerico massimo è uno per tipologia, distinguendosi fra unità classificata o classificabile C2 (cantina/soffitta/magazzino) e unità classificata o classificabile C6- C7 (garage/box auto/ posto auto).

3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel Decreto Legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti dallo stesso Decreto Legislativo. Resta, altresì fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

(1) articolo sostituito con C.C. n. 6/2006 (Disposizione in vigore dal 01.01.2006).

Art. 11

maggiori detrazioni per categorie di soggetti
in situazione di particolare disagio economico – sociale (1)

1. La detrazione di imposta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente può essere annualmente stabilita in misura differenziata per agevolare le seguenti categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale; tale facoltà, unitamente alla fissazione dei limiti di reddito, viene esercitata contestualmente alla deliberazione delle aliquote annuali :

- a) **sogetti passivi nel cui nucleo familiare, inteso come da risultanze anagrafiche, è compresa una persona disabile con invalidità non inferiore a 70%, come da certificato ASL;**
- b) **pensionati;**
- c) **lavoratori cassintegrati o iscritti a liste di mobilità**

La fruizione del beneficio è subordinata, oltre alla situazione reddituale, che deve essere compresa nei valori limite annualmente stabiliti, alle seguenti condizioni:

- **che l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale sia l'unico fabbricato per il quale il contribuente e/o gli altri componenti il nucleo familiare sono soggetti ad imposta in tutto il territorio nazionale (eccettuate eventuali pertinenze a norma dell'art. 5 del presente regolamento)**
- **che l'iscrizione della unità immobiliare al NCEU sia compresa in una delle categorie catastali tra A2 e A5.**

2. Per poter usufruire del beneficio, il contribuente deve presentare apposita domanda entro il 31 dicembre di ogni anno d'imposta. All'interno della certificazione, il contribuente deve dichiarare, a norma degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la categoria di appartenenza (a, b o c), il reddito annuo complessivo lordo, dell'anno precedente a quello per cui si paga l'imposta, riferito alla famiglia anagrafica come risultante dai registri della popolazione residente, che l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è l'unico fabbricato per il quale il contribuente e/o gli altri componenti il nucleo familiare sono soggetti ad imposta in tutto il territorio nazionale (eccettuate eventuali pertinenze a norma dell'art. 5 del regolamento), che l'iscrizione della unità immobiliare al NCEU è compresa in una delle categorie catastali tra A2 e A5.

3. Non può farsi luogo a rimborso d'imposta per il mancato esercizio del diritto al beneficio, mediante la prescritta domanda.

(1) articolo sostituito con C.C. n. 6/2006 (Disposizione in vigore dal 01.01.2006).

Art. 12

Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti

1. Possono essere considerate abitazioni principali ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta o anche della detrazione per queste previste anche quelle che il contribuente ha concesso in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (figli, genitori) o collaterale fino al secondo grado (fratelli e sorelle), a condizione che vi dimorino abitualmente e vi abbiano la residenza. (1)

2. In ogni caso il contribuente non può beneficiare della maggiore detrazione prevista nel precedente articolo 11, anche se sussistono per il medesimo le condizioni reddituali ivi previste.

3. Il beneficio di cui al presente articolo non è concesso:

- **se il figlio/a, genitore, fratello o sorella possiede altra abitazione nel territorio nazionale;**
- **se altri componenti il nucleo familiare della persona che ha in uso gratuito l'appartamento possiedono altre abitazioni nel territorio nazionale.**

4. Per poter usufruire del beneficio dell'assimilazione, il contribuente deve presentare apposita comunicazione a norma di quanto previsto dall'art. 13 del presente regolamento. Non può farsi luogo a rimborso d'imposta per il mancato esercizio del diritto al beneficio, mediante la prescritta comunicazione. (2)

(1) comma modificato con C.C. n. 6/2006

(2) comma sostituito con C.C. n. 6/2006

Art. 13

Comunicazione ICI

(D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera l) n. 1)

1. L'obbligo della dichiarazione o denuncia di cui all'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è sostituito con l'obbligo della comunicazione di variazione, da parte del contribuente, entro il termine di 90 giorni dall'evento acquisitivo, modificativo o estintivo della soggettività passiva.

2. La medesima comunicazione , deve essere presentata, con la stessa tempistica, anche nei casi di:

- **modificazione soggettività passiva degli immobili;**
- **rinvio del termine di versamento per morte del soggetto passivo**

- versamento unico nei casi di contitolarità
 - indicazione di pertinenza dell'abitazione principale cui si estende l'agevolazione prevista dall'art. 10 del presente regolamento;
 - concessione in comodato / uso gratuito di abitazione a norma art. 6 del presente regolamento;
3. La comunicazione di cui al comma precedente può essere presentata direttamente all'Ufficio Tributi o spedita con raccomandata senza ricevuta di ritorno. In questo caso si intende presentata il giorno della spedizione.
4. Il modello di comunicazione utilizzabile dal contribuente, approvato dal responsabile del servizio, è messo a disposizione per il ritiro gratuito presso l'Ufficio Comunale Tributi.
5. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi comunicati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. In tale caso, il soggetto interessato è tenuto a dichiarare le modificazioni intervenute.
6. In caso di utilizzo parziale della capacità edificatoria di area fabbricabile, andrà presentata comunicazione riguardante la parte di fabbricato ultimata/utilizzata e la restante parte di area fabbricabile.
7. Non vi è obbligo di comunicazione per le successioni *mortis causa*. Il Comune in mancanza di comunicazione specifica, provvederà all'applicazione dell'aliquota agevolata qualora l'erede/gli eredi ne richiedano l'applicazione.
8. Sono considerate valide le denunce di variazione degli immobili posseduti, anche se presentate con modello di dichiarazione ministeriale, fermo restando che, per poter usufruire delle agevolazioni previste dal presente regolamento e ad eccezione di quelle riconosciute dal D.Lgs. n. 504/92, occorre che il contribuente presenti esclusivamente il modello di comunicazione approvato dal Comune. Resta comunque fermo il termine di 90 giorni previsto dal comma 1.

(1) articolo sostituito con C.C. n. 6/2006. limitatamente all'anno di imposta 2006, il termine per la presentazione della suddetta comunicazione è il 30 dicembre.

Art. 14

Liquidazione

1. Il funzionario responsabile controlla le dichiarazioni e le comunicazioni presentate ai sensi del precedente articolo 13, verifica i versamenti eseguiti ai sensi del medesimo articolo e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e delle denunce stesse, nonché sulla base delle informazioni fornite dal sistema informativo del Ministero delle Finanze in ordine all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e dei redditi dominicali, provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta. Se la dichiarazione o la comunicazione è relativa ai fabbricati indicati nel comma 4 dell'art. 6, il funzionario trasmette copia della dichiarazione all'ufficio tecnico erariale competente il quale entro un anno, provvede alla attribuzione della rendita, dandone comunicazione al contribuente e al Comune; entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione, il funzionario provvede, sulla base della rendita attribuita, alla liquidazione della maggiore imposta dovuta senza applicazione di sanzioni, maggiorata degli interessi nella misura del 2.5% per ogni semestre, ovvero dispone il rimborso delle somme versate in eccedenza, maggiorate degli interessi computati nella predetta misura; se la rendita attribuita supera di oltre il 30 per cento quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta è maggiorata del 20 per cento.

Art. 15

Accertamento

- 1. I controlli formali degli elementi dichiarati sono aboliti. E' attribuito alla Giunta Comunale il compito di disporre le modalità generali in materia di verifica e di accertamento. (1)**
2. Il funzionario responsabile, entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, salvo proroghe di legge, notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.
3. Ai fini della economicità e dell'efficacia dell'azione amministrativa l'attività di accertamento può essere espletata prioritariamente nei confronti dei contribuenti risultati evasori in accertamenti già effettuati
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento il funzionario responsabile può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
5. Il funzionario responsabile, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto di accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n.218, in conformità dell'apposito regolamento comunale in materia.
- 6. E' comunque facoltà del funzionario responsabile non procedere all'emissione dell'avviso di accertamento e liquidazione nel caso in cui l'importo complessivamente dovuto dal contribuente per tributo, sanzioni ed interessi risulti inferiore a euro 10,00. Detta facoltà non è esercitabile nel caso di immobile in comproprietà. (1)**

(1) commi modificati con C.C. n. 6/2006.

Art. 16

Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal responsabile dell'ufficio tributi per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate dal comma 3 dell'articolo 13, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43, e successive modificazioni; il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

Art. 17

Compensazione – rimborsi (1)

1. E' ammessa la compensazione fra crediti e debiti secondo le norme del presente articolo.
2. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.
3. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al protocollo comunale, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - *generalità e codice fiscale del contribuente;*
 - *il tributo dovuto al lordo della compensazione;*
 - *l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta.*
4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti.
5. E' facoltà del contribuente comunque presentare in qualsiasi momento domanda di rimborso per le somme a credito non ancora utilizzate in compensazione. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
6. Il termine di presentazione dell'istanza di rimborso è di tre anni, decorrenti dal pagamento ovvero – se successiva – dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
7. Sulle somme dovute ai contribuenti maturano gli interessi in misura pari al saggio legale per ogni semestre compiuto.
8. Non si fa luogo a rimborso se l'importo da rimborsare, comprensivo degli interessi, non supera € 10,00.
9. Nel caso di sopravvenuta inedificabilità di un'area precedentemente edificabile, per la quale è stato regolarmente assolto il tributo, non si rimborsa alcuna imposta.

(1) articolo sostituito con C.C. n. 6/2006.

Art. 18

Modalità dei versamenti – differimenti (1)

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere n) e o)

1. I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, tramite:
 - a) il concessionario della riscossione dei tributi;
 - b) il conto corrente postale intestato al Servizio Riscossione Tributi;
 - c) i soggetti italiani residenti all'estero possono effettuare il versamento tramite il bonifico bancario o vaglia internazionale ordinario o vaglia internazionale di versamento in conto corrente con le modalità previste dalle norme vigenti.
2. Con provvedimento motivato di Giunta comunale possono essere concesse dilazioni per i versamenti di cui al precedente comma 1 oppure rateizzazioni dell'imposta in caso di grave calamità naturale o in particolari situazioni di disagio economico sociale. Il beneficio della dilazione o della rateizzazione può essere concesso solo quando l'importo del versamento da effettuare ammonta almeno a 250 euro; la dilazione non può eccedere un anno; la rateizzazione non può eccedere due anni.
3. Nel caso di successione ereditaria, limitatamente agli immobili caduti in successione, il versamento dell'imposta dovuta, in nome e per conto del defunto e quello dovuto dall'erede a nome proprio, per il semestre in cui è avvenuto il decesso, possono essere effettuati entro sei mesi dalla data del decesso.

(1) articolo sostituito con C.C. n. 6/2006.

CAPO II
ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 19

Accertamento con adesione

(D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218

Art. 59, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

Art. 50 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449)

1. Con C.C. n. 4 del 30.01.1999, è stato introdotto, in questo Comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, per l'Imposta Comunale sugli Immobili, I.C.I., l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, la cui disciplina, con decorrenza 01.01.2006, viene aggiornata e trasferita nel presente capo II del Regolamento sull'ICI.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il Funzionario Responsabile di cui all'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

Art. 20

Avvio del procedimento per accertamento con adesione

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tributi, prima di dare corso alla notifica di accertamento invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:
 - a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
 - b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.
2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il Responsabile del Servizio disporrà, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.
3. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la Commissione Tributaria Provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
4. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e i quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni.
L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.
5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
6. All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

Art. 21

Procedura per l'accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli 19 e 20 può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.
2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

Art. 22

Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal Responsabile del Servizio o da un suo delegato.
2. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun bene, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta a un quarto del minimo.

Art. 23

Adempimenti successivi

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo 22 con le modalità previste per il versamento nel precedente art. 18.
2. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di numero 8 rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.
3. Non è richiesta la prestazione di garanzia.

4. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:
 - a) perderà il beneficio della riduzione della sanzione;
 - b) dovrà corrispondere gli interessi nella misura determinata nel tempo per ogni semestre compiuto, calcolati sulla somma ancora dovuta, alla data di scadenza della rata non versata.
5. Per la riscossione di quanto dovuto sarà dato corso alla procedura coattiva di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

Art. 24
Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 23, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2, o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al comma 5 dello stesso art. 23.

CAPO III
COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

Art. 25
Compenso incentivante al personale addetto
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera p)

1. In relazione al disposto dell'art. 59, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è istituito, in questo Comune, finalizzato al potenziamento dell'Ufficio Tributario Comunale, un fondo speciale.
2. Il fondo di cui al comma 1, è alimentato annualmente con l'accantonamento fino all' 1,50% delle riscossioni dell'Imposta Comunale sugli Immobili.

Art. 26
Utilizzazione del fondo

1. Le somme di cui al precedente art. 25, entro il 31 dicembre di ogni anno saranno ripartite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione nel rispetto delle seguenti percentuali:
 - a) per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell'Ufficio Tributi, nella misura fra lo 0,00 e lo 0,30%;
 - b) per l'arredamento dell'Ufficio Tributi nella misura compresa fra lo 0,00 e lo 0,10%;
 - c) per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto nella misura compresa fra lo 0,50 e l'1,50%.
2. Con la stessa deliberazione di cui al precedente comma 1, la Giunta Comunale assegnerà al personale dipendente dell'Ufficio Tributi il premio incentivante.
3. La liquidazione dei compensi incentivanti sarà disposta dal Responsabile del Servizio entro il 31 gennaio successivo

CAPO IV
SANZIONI – RAVVEDIMENTO

Art. 27
Sanzioni ed interessi
(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, art. 14)

1. Alle violazioni in materia di ICI si applicano le sanzioni previste nei limiti minimi e massimi dalla legge.
2. I criteri a cui uniformare l'applicazione delle sanzioni tributarie sono, a norma della vigente legislazione in materia, i seguenti:
 - a) la gravità della violazione commessa, anche in correlazione all'azione del contribuente per regolarizzare la propria posizione, nonché dell'azione del medesimo per l'eliminazione ovvero per l'attenuazione delle conseguenze della violazione commessa;
 - b) la personalità del trasgressore, desumibile anche dai suoi precedenti fiscali;
 - c) le condizioni economiche e sociali del trasgressore;
 - d) l'esclusione dell'irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno al Comune;
 - e) l'attenuazione dell'irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di adempimenti tardivi;
 - f) l'applicazione dei massimi previsti per l'irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di evasione totale;
 - g) l'ulteriore inasprimento dell'irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di recidiva;
 - h) l'applicazione della norma più favorevole al contribuente nel caso di violazioni commesse in un periodo in cui il precedente dettato legislativo stabiliva sanzioni di entità diversa.
3. La determinazione e l'irrogazione delle sanzioni compete al funzionario responsabile del tributo.
4. Nei casi di omessa comunicazione, di cui all'art. 13 del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa di € 103,29 (min. 103,29 max 260,00, art. 59 D.Lgs 446/97 comma let. l) n. 4).

5. Nei casi di incompletezza dei documenti di versamento, si applica una sanzione amministrativa da euro 103,29 a euro 516,46 (art 15, comma 1, del D.Lgs 471/97).
6. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 4 ed 5 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente.
7. Qualora il contribuente invii mediante il servizio postale una comunicazione ai fini ICI redatta su modelli difformi da quelli approvati dal Comune, l'ufficio competente provvede a:
 - a) *notificare al contribuente la violazione di norma regolamentare, applicando la sanzione di € 25,00 (art. 7 bis D.Lgs 267/2000); tale sanzione non esclude quella prevista per tardiva presentazione di comunicazione, di cui all'articolo 25, se dovuta;*
 - b) *inviare, contestualmente, il modello di comunicazione approvato dal comune con obbligo di restituzione entro 60 giorni;*
8. La mancata restituzione di questionari eventualmente inviati dall'ente, nonché della comunicazione su modello conforme in base al comma precedente, viene sanzionata con la sanzione amministrativa da un minimo di € 51,65 ad € 258,23 (art. 14 comma 3 D.Lgs 504/92).
9. Sulle somme dovute a titolo di imposta, si calcolano interessi in misura pari al saggio legale per ogni semestre compiuto.

Art. 28

Ritardati od omessi versamenti

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13)

1. Chi non esegue, in tutto in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti, in acconto, o a saldo dell'imposta risultante dalle comunicazioni, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.
2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

Art. 29

Procedimento di irrogazione delle sanzioni

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16)

1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal Responsabile del Servizio.
2. L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.
3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore o il soggetto obbligato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, possono definire la controversia con il pagamento di un quarto della sanzione indicata nell'atto di contestazione.
4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 18, del D.Lgs. n. 472/1997, sempre entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione.
5. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.
6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre, nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.
7. Quando sono state proposte deduzioni, il Responsabile del Servizio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.

Art. 30

Irrogazione immediata delle sanzioni

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 17)

1. In deroga alle previsioni dell'articolo 16 del D.Lgs 472/1997, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.
2. E' ammessa definizione agevolata con il pagamento del quarto delle sanzioni irrogate, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Art. 31

Ravvedimento

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13)

1. La sanzione è ridotta, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche, o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza:

- a) a euro 12,91 (un ottavo di euro 103,29), nei casi di omessa comunicazione, di cui all'art. 13 del presente regolamento, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 30 giorni;
 - b) a euro 20,65 (un quinto di euro 103,29), nei casi di omessa comunicazione, di cui all'art. 13 del presente regolamento, se questa viene presentata entro un anno dalla omissione, con ritardo superiore a 30 giorni;
 - c) al 3,75% dell'imposta dovuta (un ottavo del 30%), nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - d) al 6 % dell'imposta dovuta (un quinto del 30%), nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di un anno dalla scadenza per il versamento;
 - e) a euro 12,91 (un ottavo di euro 103,29) nei casi di incompletezza dei documenti di versamento, se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dal versamento;
 - f) a euro 20,65 (un quinto di euro 103,29) nei casi di incompletezza dei documenti di versamento, se la regolarizzazione avviene entro un anno versamento, con ritardo maggiore di 30 giorni;
3. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

CAPO V NORME FINALI

Art. 32 Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 33 Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22, Legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 34 Entrata in vigore del regolamento – disposizioni transitorie

1. Con valenza dal 01.01.2006, il presente regolamento sostituisce il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili approvato con C.C. n. 2 del 30.01.1999, nonché, per quanto attiene all'imposta ICI, le disposizioni in materia di accertamento con adesione e di applicazione delle sanzioni, per le quali il regolamento ICI rinviava agli specifici regolamenti comunali in materia.
2. In via transitoria ed eccezionale, l'obbligo di comunicazione a norma dell'art. 13 del regolamento, per il 2006, si considera regolarmente assolto se adempiuto entro il 30 dicembre.

Art. 35 Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) lo Statuto Comunale;
 - c) i regolamenti comunali.

Art. 36 Rivio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovrordinata.

